



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 24 DEL 27.04.2022

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 21 del 21/12/2012 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data 19/11/2013 dai Sindaci dei dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola si è costituita l'Unione dei Comuni del Frignano, la quale dal 1° gennaio 2014 è subentrata alla soppressa Comunità Montana del Frignano ;
- che a seguito del decentramento amministrativo avviato da diversi anni con le leggi di riforma della pubblica amministrazione, è stato attivato un processo di aggregazione tra gli enti locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- che già dall'anno 2002 la ex Comunità Montana del Frignano - e successivamente l'Unione che le è subentrata - a seguito dell'individuazione quale ambito ottimale hanno sottoscritto (ed in seguito rinnovato) diverse convenzioni con i Comuni del proprio territorio per la gestione associata di funzioni e servizi, alcune delle quali beneficiano dei contributi stanziati dalla Regione attraverso il Programma di Riordino Territoriale (PRT) e destinati ad incentivare i servizi gestiti in forma associata;

Rilevato che il 4 maggio p.v. risulta in scadenza la convenzione sottoscritta in data 04/04/2017 tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola per l'esercizio e lo sviluppo in forma associata dei Servizi Informatici e del Sistema Informativo Territoriale;

Considerato:

- che a seguito di apposite valutazioni di ordine tecnico-finanziario e politico-istituzionale espresse da parte degli Enti aderenti, è emerso che ricorrono le condizioni per procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi alle medesime condizioni economiche ed organizzative;
- che l'art. 13 della convenzione in scadenza prevede espressamente la possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 13 della convenzione vigente e di procedere al rinnovo della stessa per ulteriori cinque anni a far tempo dal 05/05/2022;

Visto lo schema della convenzione di cui trattasi, nel testo di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Denis Bertoncelli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, al rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, per *l'esercizio e lo sviluppo in forma associata dei Servizi Informatici e del Sistema Informativo Territoriale*, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di stabilire che la convenzione così rinnovata avrà durata di cinque anni dal 05/05/2022, con possibilità di ulteriore rinnovo previo assenso delle amministrazioni interessate che - qualora effettuato alle stesse condizioni - potrà essere espresso attraverso atto deliberativo dell'Organo Esecutivo;
- 3) Di dare atto che alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione, previa approvazione della convenzione da parte degli organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione;
- 4) Di dare atto, altresì, che alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi in rappresentanza di questo Comune interverrà Arch. Denis Bertone in qualità di responsabile del Settore Tecnico;
- 5) Di impegnarsi a prevedere annualmente nei Bilanci dell'Ente le quote previste a proprio carico, secondo i prospetti di riparto che verranno predisposti dall'Unione sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione, fino alla scadenza della stessa.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 29/04/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;

- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentato da in qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione n.del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- **Che** con atto costitutivo sottoscritto in data 19/11/2013 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola hanno costituito l'Unione dei Comuni del Frignano in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012, la quale dal 1° gennaio 2014 è subentrata ad ogni effetto alla soppressa Comunità Montana del Frignano;
- **Che** i comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola aderenti all'Unione dei Comuni del Frignano fanno parte dell'ambito territoriale ottimale del Frignano e lo esauriscono;
- **Che** le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità e Unioni montane;
- **Che** l'art.7, co.3, della L.R.21/2012 prevede l'obbligo dell'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
- **Che** a seguito del decentramento amministrativo avviato con le leggi di riforma della pubblica amministrazione è stato attivato ed è tuttora in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- **Che** già dall'anno 2002 la ex Comunità Montana del Frignano e i Comuni ricompresi nel suo ambito territoriale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi, tra cui quella per l'esercizio in forma associata del Servizio Informativo e Statistico;
- **Che** la suddetta gestione associata (alla quale avevano inizialmente aderito otto dei dieci Comuni membri della ex Comunità Montana), è poi stata oggetto di successivi rinnovi, per ultimo quello risultante dalla convenzione sottoscritta in data 05/05/2017 tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, relativa all'esercizio in forma associata dei Servizi Informatici e del Sistema Informativo territoriale per il periodo dal 05/05/2017 al 04/05/2022;

- **Che** in considerazione della positiva valutazione dei risultati conseguiti a tutt'oggi con la gestione in forma associata in oggetto, i Comuni dell'ambito ottimale del Frignano hanno concordato sull'opportunità di procedere al rinnovo della predetta convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui trattasi per ulteriori cinque anni e così fino al 04/05/2027;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sopracitati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola (di seguito denominati "Comuni"), delegano all'Unione dei Comuni del Frignano la gestione e lo sviluppo in forma associata del Sistema Informativo Territoriale e dei Servizi Informatici elencati al successivo Art. 5.

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei servizi informatici, del Sistema Informativo Territoriale e dello sviluppo delle reti tecnologiche della suddetta Unione e dei Comuni convenzionati, anche tramite l'ampliamento ed il potenziamento della rete telematica sovracomunale già esistente.

A tal fine l'Unione è altresì delegata ad istituire forme di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Modena e con la Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata si propone quale obiettivo la razionalizzazione del servizio suddetto, con il contemporaneo conseguimento di risultati di efficienza e di economicità, nonché la realizzazione di un sistema condiviso di procedure informatizzate mediante il potenziamento della rete telematica sovracomunale, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Utilizzo condiviso di sistemi e procedure informatizzate, mediante il potenziamento della rete telematica;
- razionale impiego dei mezzi elettronici di elaborazione dati e delle risorse umane a disposizione;
- potenziamento del trasferimento dei dati attraverso supporto informatico;
- velocità nel disbrigo delle pratiche e scambio delle informazioni;
- facilità di accesso alle iniziative e ai progetti della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea;
- innovativi servizi per il cittadino e trasparenza delle procedure;
- uniformità delle procedure di acquisto delle apparecchiature informatiche;
- gestione e sviluppo di banche dati territoriali;
- adesione e sviluppo dei progetti di E-government.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Modalità di esercizio della funzione conferita

L'Unione dei Comuni del Frignano esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del Servizio Associato.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della funzione stessa.

L'ente delegato, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione degli interventi, dovrà fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

L'Ufficio Associato svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 4 - Struttura organizzativa

L'Ufficio Informatico, costituito presso la sede dell'Unione dei Comuni mediante apposito atto di Giunta, metterà a disposizione della gestione associata in argomento i propri strumenti ed attrezzature già predisposti in ottemperanza alle precedenti convenzioni a suo tempo stipulate.

Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata di cui ai successivi articoli, sono adottati dall'Ente delegato.

Al fine di consentire un più razionale e corretto uso delle risorse umane a disposizione, per il funzionamento del servizio deve prioritariamente essere utilizzato il personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Unione dei Comuni, anche coadiuvato da professionalità esterne.

A tale scopo presso l'Ente delegato possono essere comandati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

I dipendenti suddetti, per le attività riferite alla presente convenzione, operano funzionalmente coordinati dall'Ente delegato.

L'Unione individua, di concerto con i Comuni, fra il proprio personale o fra quello dei Comuni convenzionati, il Responsabile del Servizio associato, con compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché di coordinamento del gruppo tecnico – amministrativo di cui al successivo articolo 12.

Art. 5 - Adempimenti dell'ufficio associato

L'Ufficio Informatico svolge le attività ed assume le responsabilità per gli adempimenti sottoelencati:

- a) Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).
- b) Gestione informatica e tecnologica dei servizi associati tra i Comuni e l'Unione.
- c) Sviluppo e gestione progetti E-Government.
- d) Gestione rapporti in materia informatica/telematica con Lepida S.p.A. anche per conto degli Enti convenzionati.

- e) Gestione e sviluppo progetto "Montagna Reti Wireless" finalizzato alla riduzione del "digital divide".
- f) Gestione CED sovra comunale.
- g) Supporto tecnico base sulla gestione degli acquisti di hardware e software degli enti aderenti ed eventuale unificazione delle procedure di appalto.
- h) Supporto tecnico base per hardware e software in dotazione presso gli enti ed espletamento delle procedure di appalto relative alla manutenzione e all'assistenza.
- i) Gestione rapporti in materia informatica/telematica con gli Enti sovraordinati (Regione e Provincia) anche per conto degli Enti convenzionati.
- j) Gestione e sviluppo applicazioni e siti WEB.
- k) Potenziamento, aggiornamento e mantenimento della rete telematica sovracomunale già esistente tra gli enti aderenti alla presente convenzione, con funzioni di scambio di informazioni e Comunicazioni, nonché per la gestione condivisa di software applicativi.
- l) Predisposizione di progetti di adeguamento o sviluppo hardware e software e di integrazione delle reti informatiche.
- m) Gestione corsi di aggiornamento di ICT (informatica/telematica) per i dipendenti degli Enti convenzionati.

Al servizio associato potrà essere altresì delegata la gestione di ulteriori procedimenti, previa approvazione di apposito atto da parte dell'organo comunale competente di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione.

I procedimenti suddetti potranno essere modulati sulla base delle esigenze dei singoli Comuni aderenti, e saranno meglio precisati e definiti in specifici programmi di lavoro.

OBBLIGHI E GARANZIE

Articolo 6 – Adempimenti dell'Unione dei Comuni

L'Unione dei Comuni si impegna:

- ad organizzare e gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dall'organismo politico e dal comitato tecnico di cui ai successivi articoli;
- a gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.
- a garantire il collegamento telematico con tutti i Comuni per tutti i servizi che andranno a svolgersi in forma associata sia a livello di Unione che di eventuali subambiti.
- a trasmettere annualmente ai Comuni una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato.

Art. 7 – Adempimenti dei Comuni

I Comuni si impegnano:

- A rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato, adottate nel rispetto della presente convenzione ;
- a collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
- ad ottemperare agli obblighi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del servizio stesso.

RAPPORTI FINANZIARI

Art. 8 – Costi di gestione

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono a carico dei Comuni deleganti e dell'Unione.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e di un rendiconto di gestione.

In particolare l'Unione dei Comuni dovrà trasmettere ad ogni ente associato:

- a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti;
- b) il rendiconto di gestione entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del rendiconto.

Il bilancio del servizio sarà su base annua e dovrà tenere conto sia degli eventuali incentivi assegnati a sostegno della gestione associata, sia delle spese di gestione come di seguito specificate:

Personale

- Stipendi ed altri assegni fissi comprensivi degli oneri riflessi, nonché compensi per eventuali incarichi di collaborazione o consulenza
- Trattamenti accessori, indennità, rimborsi
- Formazione
- Servizio mensa

Spese di funzionamento

- Stampati, cancelleria, abbonamenti
- Acquisto attrezzature e manutenzioni
- Spese postali
- Spese telefoniche
- Eventuali prestazioni di servizi esterni

Spese generali imputabili al servizio

- Luce, riscaldamento, fitti, pulizie
- Assicurazioni, acqua, manutenzioni, automezzo
- Funzionamento segreteria

Sulla base del bilancio annuale di previsione del servizio trasmesso dall'Unione, ciascun Comune provvede ad iscrivere pro-quota nei rispettivi bilanci le stesse spese di riferimento. L'Unione dei Comuni provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari per il funzionamento del Servizio.

Ulteriori spese legate allo sviluppo del servizio verranno finanziate con successivi e appositi impegni degli enti convenzionati.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo le scadenze definite in apposito piano finanziario concordato tra l'Unione e i Comuni stessi.

Art. 9 - Criteri di riparto

Il riparto della spesa sostenuta per la gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione avverrà secondo i seguenti parametri:

- 10% a carico dell'Unione dei Comuni;
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati in parti uguali,
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati, sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
- 30% suddivisa tra i Comuni in proporzione alla loro estensione territoriale.

Nel caso il personale sia messo a disposizione dai Comuni, l'Unione dovrà rimborsare ai Comuni di riferimento il costo complessivo del dipendente.

L'Unione dei Comuni potrà intervenire finanziariamente, mediante ulteriori fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi a carico dei Comuni convenzionati.

Sarà cura dell'Unione fornire ai Comuni dettagliato rendiconto delle spese sostenute annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 10 - Estensione del rapporto convenzionale

Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

In tale ipotesi i costi di gestione del servizio verranno ripartiti tenuto conto della nuova adesione.

FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 11 - Organo di indirizzo e controllo

Per garantire l'esercizio coordinato delle funzioni si riunisce, di norma due volte all'anno, apposito organismo composto dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di definire gli indirizzi di carattere generale in ordine ai programmi di intervento annuali e pluriennali da attuare nell'ambito della presente convenzione, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 12 - Gruppo tecnico - amministrativo di coordinamento

Ogni Ente in convenzione dovrà individuare al suo interno un referente per seguire i rapporti con il Servizio associato,

Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale è istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento, che si riunirà con cadenza almeno trimestrale ed ogni volta risultati necessario.

Tale gruppo sarà individuato dalla Giunta dell'Unione e avrà il compito, in attuazione degli indirizzi definiti dall'organo di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo, di svolgere le seguenti funzioni:

- Definizione del programma annuale di attività del servizio.
- Pianificazione programmi di intervento Comunali.
- Monitoraggio degli interventi eseguiti.
- Attività propositiva e di impulso per lo sviluppo del servizio associato.

DURATA

Art. 13

La presente convenzione ha durata per anni cinque con decorrenza dal 05/05/2022, con possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

La presente convenzione subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

RECESSO - RISOLUZIONE

Art. 14 - Recesso dalla convenzione

Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

RESPONSABILITA'

Art. 16

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

CONTROVERSIE

Art. 17

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

REGISTRAZIONE

Art. 18

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

